NORME A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 9-bis

Condizioni per la fruizione dei benefici

Versione in vigore dal 1 gennaio 1997, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
Estremi	Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-a-favore-delle-vittime-del-terrorismo-e-della-criminalita/art-9-bis-condizioni-per-la-fruizione-dei-benefici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it